

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3076 del 26/05/2025
Oggetto	D. LGS. N. 152/2006 - ART. 208 COMMA 15 - DITTA RIGOLLI S.R.L. - CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA (PC) STRADA PROVINCIALE N. 21, MODIFICA E ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.M. 127/2024 DELL'AUTORIZZAZIONE DET-AMB-2021-6567 DEL 23/12/2021 RELATIVA ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO MOBILE DI TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3181 del 26/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventisei MAGGIO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO: D. LGS. N. 152/2006 - ART. 208 COMMA 15 - DITTA RIGOLLI S.R.L. - CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA (PC) STRADA PROVINCIALE N. 21, MODIFICA E ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.M. 127/2024 DELL'AUTORIZZAZIONE DET-AMB-2021-6567 DEL 23/12/2021 RELATIVA ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO MOBILE DI TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI.

LA DIRIGENTE

Preso atto che con Legge 30/07/2015, n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 07/04/2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) - oggi Servizio - dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (Arpae).

Richiamati

- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il DM n. 69/2018 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/06";
- il D.M. n. 127/2024 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006";
- la L. 07 agosto 1990, n. 241 - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Avuto presente che l'impianto di recupero di rifiuti della ditta Rigolli S.r.l. (C.F./P.I. 00278020334), con sede legale in Comune di Lugagnano Val d'Arda (PC) Strada Provinciale n. 21, è autorizzato con DET-AMB-2021-6567 del 23/12/2021 alla gestione di un impianto mobile di trattamento rifiuti speciali non pericolosi.

Vista l'istanza trasmessa con nota del 21/03/2025 (assunta al prot. Arpae n. 55015 in data 24/03/2025) presentata dalla ditta Rigolli S.r.l. di aggiornamento normativo al D.M. n. 127/2024;

Viste altresì

- la nota di questo Servizio, prot. n. 58630 del 27/03/2025, con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo relativo all'istanza medesima e sono stati richiesti i pareri;
- la nota pervenuta dall'AUSL di Piacenza, acquisita al prot. Arpae n. 63708 del 03/04/2025, con cui è stato trasmesso il parere di competenza, con prescrizioni;
- la nota di questo Servizio, prot. n. 70223 del 14/04/2025, con cui è stata inviata richiesta di integrazioni;
- la nota di riscontro della Ditta alle succitate integrazioni del 18/04/2025, assunta al prot. Arpae n. 75241 il 18/04/2025;
- la nota del Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza prot. n. 88358 del 13/05/2025 con cui è stata trasmessa la relazione tecnica nella quale *"per quanto di competenza, non rileva motivi ostativi alla modifica richiesta"*, con prescrizioni.

Preso atto che la Ditta:

- ha prodotto una procedura di gestione delle attività di recupero con impianto mobile, con la quale ha illustrato la modalità di gestione operativa dell'impianto di cui trattasi, della gestione documentale dei rifiuti, riportante anche una planimetria ipotetica di organizzazione spaziale dell'area di trattamento;

- in riferimento al rifiuto di cui al cod. EER 170302, manifesta la volontà di mantenere le opzioni di recupero finalizzate alla produzione di granulato di conglomerato bituminoso ai sensi del D.M. 69/2018 e di aggregato recuperato ai sensi del D.M. 127/2024;
- richiede la revoca del trattamento dei codici di rifiuti attualmente autorizzati che non rientrano tra quelli ammissibili al recupero ai sensi del D.M. 127/2024, ovvero cod. EER 170802, 010102, 100906, 100908, 161102, 161104;

Considerato i rimanenti codici di rifiuti autorizzati al recupero ricadono tra le tipologie ammissibili per la produzione di aggregato recuperato ai sensi del D.M. 127/2024.

Avuto presente che la ditta Rigolli S.r.l. risulta iscritta al n. 32662/2024 nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (WHITE LIST) a far data dal 18/07/2024.

Dato atto che la ditta Rigolli S.r.l. ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento all'istanza sopra citata.

Ritenuto che, sulla base dell'esito istruttorio, si possa procedere alla modifica dell'autorizzazione rilasciata alla ditta Rigolli S.r.l. da Arpae, Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza con n. DET-AMB-2021-6567 del 23/12/2021, per la gestione di un impianto mobile di trattamento rifiuti non pericolosi assumendo il presente provvedimento con il quale viene sostituito il punto 2 e vengono eliminati il punto 3 e i relativi allegati dell'autorizzazione vigente.

Dato atto che

- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- la titolare della Responsabilità del Procedimento è la dott.ssa Claudia Salati, Titolare dell'incarico di funzione "Autorizzazioni complesse (PC)" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Arpae Piacenza;
- la Responsabile del procedimento e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012.

Su proposta della Responsabile del procedimento,

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa di

- A. accogliere** l'istanza del 21/03/2025 (assunta al prot. Arpae n. 55015 in data 24/03/2025) ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., della ditta Rigolli S.r.l. (C.F./P.I. 00278020334), con sede legale in Comune di Lugagnano Val d'Arda (PC) Strada Provinciale n. 21, di adeguamento ai sensi del D.M. n. 127/2024 e modifica dell'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2021-6567 del 23/12/2021 da Arpae, Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza, per la gestione di un impianto mobile di recupero di rifiuti speciali non pericolosi;
- B. sostituire** il punto 2 del provvedimento n. DET-AMB-2021-6567 del 23/12/2021 con il seguente punto 2:

2. stabilire che, in conseguenza di quanto sopra esposto, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

2.1 - Prescrizioni di carattere generale

- a) l'attività di trattamento, consistente nell'operazione di recupero (R5), potrà essere effettuata esclusivamente con l'impianto marca Franzoi Metalmeccanica srl - modello TRI1611FP - con numero di matricola 1065;
- b) la tipologia dei rifiuti per i quali è ammesso il trattamento/recupero con operazioni R5 (che non dovranno contenere in nessun caso amianto) è quella dei rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 184 - comma 3 - del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., individuabili all'allegato "D" della Parte Quarta del medesimo Decreto Legislativo con i seguenti codici EER e per i quantitativi riportati in tabella:

Codice EER	Descrizione	R5 (1)	R5 (2)
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	X	
010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	X	
101201	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	X	
101206	Stampi di scarto	X	
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	X	
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi dalle voci 101309 e 101310	X	
170101	Cemento	X	
170102	Mattoni	X	
170103	Mattonelle e ceramica	X	
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi dalla voce 170106	X	
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	X	X
170504	Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503, escluse quelle provenienti da siti di bonifica	X	
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507;	X	
170904	Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903	X	

R5 (1) = cod. EER per i quali è prevista la produzione di EoW ai sensi del D.M. n. 127/2024.

R5 (2) = cod. EER per i quali è ammessa la produzione di EoW ai sensi del D.M. n. 69/2018.

- c) il quantitativo annuo complessivo di rifiuti ammesso per le operazioni di recupero R5 è pari a **170.000 t** ed il quantitativo massimo giornaliero è pari a **770 t/g**;
- d) in merito ai rifiuti di cui al cod. EER 170504 (terre e rocce da scavo), secondo quanto disposto dal D.M. n. 127/2024, gli stessi dovranno provenire da attività di costruzione e demolizione escludendo pertanto terreni e rocce provenienti da siti contaminati, sottoposti a procedura di bonifica;
- e) prima di dare inizio alle singole campagne di attività sul territorio nazionale e fatta salva la necessità di verificare l'eventuale assoggettabilità delle stesse a VIA/screening, dovrà comunicare, almeno 20 giorni prima dell'installazione dell'impianto, all'Arpae (in Emilia Romagna) o alla Regione/Provincia (nei casi in cui non siano intervenuti specifici atti di delega), al Comune ed all'AUSL competenti, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività complete di una planimetria, con l'individuazione dell'esatta ubicazione dell'impianto mobile rispetto al posizionamento degli stoccaggi delle varie tipologie di rifiuti, con l'indicazione della zona di quarantena, ove allocare il materiale già trattato in attesa delle verifiche analitiche, il materiale End of Waste e le modalità di stoccaggio dei rifiuti generati dall'attività, nonché la zona di stoccaggio dei materiali EoW non conformi;

- f) l'attività di trattamento potrà essere svolta solo presso i produttori o i detentori dei rifiuti o nel luogo dove si effettua il recupero/smaltimento degli stessi rifiuti;
- g) l'impianto dovrà essere installato e gestito conformemente a quanto indicato nelle relazioni tecniche e secondo quanto specificamente previsto e comunicato per ciascuna singola campagna di attività anche in relazione all'esatta identificazione del luogo di posizionamento. Nel territorio della provincia di Piacenza il luogo di posizionamento dovrà risultare idoneo in base alle apposite previsioni di settore; in ogni altra parte del territorio nazionale dovranno essere rispettate le previsioni localizzative eventualmente ivi previste;
- h) la Ditta è tenuta a verificare preventivamente la natura e la classificazione dei rifiuti oggetto del trattamento. In particolare, nel caso in cui la transcodifica preveda "codici specchio" (contenenti nella voce descrittiva la frase "diversi da...") riferiti a rifiuti pericolosi, la Ditta dovrà attivare prima dell'inizio della campagna, presso il produttore (detentore) del rifiuto, le opportune verifiche analitiche utili a comprovare la corretta "classificazione" dei suddetti rifiuti;
- i) i rifiuti dovranno essere stoccati in modo distinto, immediatamente identificabili mediante l'apposizione di idonea cartellonistica riportante il codice EER e tenuti ben separati dalle zone di accumulo dei rifiuti trattati/materiali End of Waste;
- j) devono essere annotati, su apposito registro di produzione con fogli numerati e vidimato da Arpae, i dati essenziali di ogni campagna di trattamento e in particolare:
 - 1. ragione sociale del committente;
 - 2. ubicazione del cantiere;
 - 3. data inizio e termine della campagna;
 - 4. estremi dei documenti comprovanti la non pericolosità dei rifiuti (da tenere in allegato);
 - 5. estremi nulla osta ex art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06;
 - 6. codici EER e quantitativo di rifiuto trattato;
 - 7. n. del lotto di end of waste prodotto, le date di avvio e termine della sua produzione e la relativa quantità;
 - 8. estremi dei rapporti di prova eseguiti sull'end of waste;
 - 9. destinazione d'uso del materiale End of Waste ottenuto;
- k) i rifiuti speciali derivanti dall'attività di trattamento (ferro, vetro, carta, plastica, legno, ecc.) dovranno essere raccolti in appositi contenitori, gli stessi andranno gestiti secondo le modalità ed i tempi del "deposito temporaneo" di cui all'art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e successivamente dovranno essere avviati al recupero o allo smaltimento, a cura del produttore o detentore, presso impianti autorizzati;
- l) le singole sostanze contenute negli aggregati recuperati devono essere registrate secondo quanto previsto dal regolamento REACH nel caso non risultino esenti ai sensi della stessa normativa o non siano già state registrate da altri soggetti;
- m) i rifiuti oggetto di trattamento o prodotti non devono generare percolamenti; in ogni caso dovranno essere adottate misure idonee al loro eventuale contenimento quali, ad esempio, installazione dell'impianto su area pavimentata e regimata, presenza di contenitori a tenuta corredati da idonei sistemi di raccolta per liquidi, ecc.;
- n) qualora nello svolgimento delle campagne di attività possano originarsi acque reflue, dovrà essere prodotta apposita istanza di autorizzazione per lo scarico delle medesime, fermo restando la possibilità della gestione come rifiuto liquido;
- o) l'attività di trattamento da svolgere con l'impianto mobile in argomento deve avvenire evitando la formazione di emissioni in atmosfera; a tal fine la Ditta deve porre in essere tutte le misure e gli accorgimenti ritenuti necessari al loro contenimento;

- p) durante lo svolgimento delle campagne di attività devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico-sanitario;
- q) al termine di ciascuna campagna di attività dell'impianto mobile, dovrà essere effettuato il ripristino dello stato dei luoghi, le cui modalità dovranno essere descritte nella comunicazione di campagna.

2.2 - Specifiche prescrizioni per le operazioni di recupero (R5) allo scopo di ottenere materiali EoW (aggregato recuperato) ai sensi del D.M. n. 127/2024:

- a) la cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184 ter, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, i rifiuti individuati nella colonna R5 ⁽¹⁾ della tabella di cui al precedente punto 2.1, dovrà avvenire nel pieno rispetto di quanto stabilito dal D.M. del 28 giugno 2024, n. 127 e in particolare secondo quanto disposto dall'art. 3 per i criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, dall'art. 4 per gli scopi specifici di utilizzo e dall'art. 5 per la dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni;
- b) ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 127/2024, deve essere applicato un sistema di gestione della qualità idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri del decreto stesso;
- c) dovrà essere comunicata tempestivamente ad ARPAE ogni variazione (rilascio, rinnovo, decadenza, modifica, ecc.) riguardante le certificazioni UNI EN ISO;
- d) il rispetto dei criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto è attestato dal produttore mediante dichiarazione di conformità, redatta per ogni lotto di materiale EoW prodotto, resa secondo il modello riportato nell'Allegato 3 e in osservanza di quanto indicato nell'art. 5 del D.M. n. 127/2024;
- e) ciascun lotto di aggregato potrà essere costituito da un quantitativo massimo di 3000 m³ e dovrà essere stoccato in modo distinto ed immediatamente identificabile;
- f) i rifiuti oggetto di recupero, sottoposti a verifiche risultate non conformi alle caratteristiche prestazionali indicate nelle norme tecniche di utilizzo (es. rispetto della presenza di materiale estraneo, ...), potranno essere oggetto di ulteriore trattamento/recupero mediante lo stesso impianto. Qualora invece non vengano rispettati i requisiti di qualità ambientale al D.M. n. 127/2024, gli stessi dovranno essere conferiti come rifiuti a idonei impianti autorizzati alla loro gestione. In ogni caso dovrà essere garantita la tracciabilità dei lotti risultati non conformi e delle successive operazioni di recupero o smaltimento effettuate sui medesimi (mediante apposite annotazioni sul registro cronologico di carico e scarico e sul "registro di produzione").

2.3 - Specifiche prescrizioni per le operazioni di recupero (R5) allo scopo di ottenere materiali EoW (granulato bituminoso) ai sensi del D.M. n. 69/2018:

- a) i rifiuti identificati nel codice EER 170302, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., cessano di essere qualificati come "conglomerato bituminoso" e sono qualificati come "granulato di conglomerato bituminoso" se rispettano quanto previsto dal D.M. 28 marzo 2018, n. 69 e in modo particolare quanto disposto dall'art. 3 per i criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto e dall'art. 4 per la dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni;
- b) il rispetto dei criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto è attestato dal produttore mediante dichiarazione di conformità, redatta per ogni lotto di materiale EoW prodotto, resa secondo il modello riportato nell'Allegato 2 e in osservanza di quanto indicato nell'art. 4 del D.M. n. 69/2018;

- c) ciascun lotto di granulato di conglomerato bituminoso potrà essere costituito da un quantitativo massimo di 3000 m³ e dovrà essere stoccato in modo distinto ed immediatamente identificabile;
- d) i rifiuti oggetto di recupero, sottoposti a verifiche risultate non conformi alle caratteristiche prestazionali indicate nelle norme tecniche di utilizzo (es. rispetto della presenza di materiale estraneo, ...), potranno essere oggetto di ulteriore trattamento/recupero mediante lo stesso impianto. Qualora, invece, non vengano rispettati i requisiti di qualità ambientale al D.M. n. 69/2018, gli stessi dovranno essere conferiti come rifiuti a idonei impianti autorizzati alla loro gestione. In ogni caso dovrà essere garantita la tracciabilità dei lotti risultati non conformi e delle successive operazioni di recupero o smaltimento effettuate sui medesimi (mediante apposite annotazioni sul registro cronologico di carico e scarico e sul "registro di produzione").
- C. confermare**, per ciò che non riguarda le modifiche apportate con il presente atto, quanto già previsto nella determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-6567 del 23/12/2021 e successive modifiche integrative;
- D. trasmettere** copia del presente provvedimento, oltre che alla Ditta, al Comune di Lugagnano Val d'Arda (PC), al Servizio Territoriale dell'Arpae – Distretto di Fiorenzuola d'Arda, al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza, per opportuna conoscenza e per l'eventuale attività di controllo;
- E. rendere noto** che:
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di Arpae;
 - il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza;
 - le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;
 - avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla piena conoscenza da parte dell'interessato, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.

Firmata digitalmente
dal Dirigente
ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Piacenza
(Dr.ssa Anna Callegari)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.